



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 130 – 11 GIUGNO 2026

Riunione del 03 Giugno 2026

**106.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI della A.S.D. VOLLEY LETOJANNI**, in persona del Presidente p.t. e del Sig. **V. A.**, nella qualità di Presidente della ASD VOLLEY LETOJANNI

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi           Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco   Vicepresidente
- Avv. Avv. Andrea Varano   Componente

si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare di cui all'epigrafe a carico di:

- **A.S.D. VOLLEY LETOJANNI** (cod. 18.087.0162) in persona del Presidente p.t. perchè, pur nella consapevolezza dello status di atleta di cittadinanza sportiva non italiana del giocatore P. M. P. come comprovata dalla certificazione ITC in suo possesso, necessaria laddove si intenda tesserare in Italia un atleta proveniente da una federazione sportiva straniera e sottoscritta digitalmente anche dal sodalizio incolpato in data 10/9/2025, ne ha illegittimamente chiesto - ed ottenuto - il tesseramento alla FIPAV nella categoria AI (atleta italiano) e non in quella propria e corretta NX (atleta italiano di cittadinanza sportiva straniera), schierandolo in campo ed impiegandolo in più gare di campionato, in tal modo contravvenendo alle seguenti disposizioni: art. 18 n. 3 Statuto FIPAV; artt. 2, 19, 27, 36 e 37 R.A.T. FIPAV; artt. 1, 74 e 76 Reg. Giur. FIPAV;
- **Sig. V. A.**, per il fatto contestato al precedente capoverso al sodalizio A.S.D. VOLLEY LETOJANNI del quale è Presidente nonché legale rappresentante p.t., a norma dell'art. 75 n 2 Reg. Giur.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il presente procedimento ha ricevuto impulso a seguito di un provvedimento dell'Ufficio Tesseramento FIPAV del 12.02.2026, con il quale è stata disposta la revoca della omologa del tesseramento dell'atleta P. M. P. perché effettuato, in data 10.09.2025, dall'A.S.D. VOLLEY LETOJANNI in violazione dei presupposti codificati dalla normativa federale in materia di tesseramento degli atleti, italiani e non italiani.



In data 16.02.2026 la Procura dava avvio alle indagini ed acquisiva la documentazione allegata al provvedimento di revoca del 12/2/2026, vale a dire la copia fotografica del passaporto rilasciato in data 19/10/2022 dalla Repubblica Italiana - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attestante la nazionalità italiana del predetto Sig. P. M. P. e la copia del certificato ITC (International Transfer Certificate) rilasciato dalla FIVB VIS in data 10/9/2025, da cui risultava che la Federazione di provenienza del giocatore e, quindi, la sua cittadinanza sportiva era quella argentina.

Con atto del 02.04.2026 la Procura Federale FIPAV concludeva le indagini, procedendo, quindi, al deferimento degli incolpati con relativo atto del 20.04.2026 (Reg. n. 71/2025-2026), con il quale ha loro contestato gli addebiti di cui sopra.

Il Tribunale Federale deliberava, quindi, di procedere all'instaurazione del presente giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per la data del 03.06.2026.

A tale udienza si è collegato il Sostituto Procuratore Avv. Alessandro Guarnaschelli, il quale ha chiesto l'irrogazione della sanzione di € 800,00 per la società A.S.D. VOLLEY LETOJANNI e della squalifica di 8 (otto) mesi per il Presidente di quest'ultima; nessuno è comparso per la A.S.D. VOLLEY LETOJANNI, Sig. V. A..

Il Tribunale Federale si è, quindi, ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha dato lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

### **Motivi della decisione**

Alla luce delle risultanze istruttorie risulta fondata e provata *per tabulas* la rilevanza giuridica, oltre che la sussistenza del fatto contestato ai soggetti incolpati, peraltro non contestato neanche da questi ultimi, per la violazione delle norme federali indicate nell'atto di deferimento.

L'atleta P. M. P., di Nazionalità Argentina, è stato tesserato dal sodalizio A.S.D. Volley Letojanni (cod. affiliazione

18.087.0162) come atleta italiano e, quindi, inserito nella categoria AI, sulla base di falsa dichiarazione rese al momento della formalizzazione della procedura di tesseramento online.

Tali dichiarazioni sono in evidente e totale contrasto con le risultanze che emergono dalla documentazione esaminata dall'Ufficio Tesseramento, oltre che dalla Procura Federale e versata in atti nel fascicolo del presente procedimento; si aggiunga che, all'epoca dei fatti, tale documentazione era nella piena disponibilità del sodalizio indagato, che ne era pienamente consapevole.

Nello specifico, la copia fotografica del passaporto rilasciato in data 19/10/2022 dalla Repubblica Italiana - Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale risulta che l'atleta Sig. P.



M. P. abbia nazionalità italiana; la copia del certificato ITC (International Transfer Certificate) rilasciato dalla FIVB VIS in data 10/9/2025, finalizzato al trasferimento in Italia del predetto atleta, sollecitato proprio dal sodalizio indagato e da questi sottoscritto digitalmente, unitamente all'atleta e alle due federazione sportive interessate, riporta, invece, che la federazione di provenienza del giocatore e, quindi, la cittadinanza sportiva dello stesso è quella argentina.

In base ai documenti in possesso del sodalizio incolpato all'epoca della richiesta di tesseramento, per giunta richiesti dallo stesso ed inseriti digitalmente nella procedura attivata sul portale FIPAV, avrebbe dovuto essere tesserato dall'A.S.D. VOLLEY LETOJANNI quale atleta italiano di cittadinanza sportiva straniera, e quindi, inquadrato nella categoria NX e non come atleta italiano (categ. AI).

Ciò ha, inoltre, comportato che il sodalizio incolpato abbia usufruito delle relative agevolazioni economiche, di cui, in realtà, non poteva beneficiare.

L'irregolarità del tesseramento dell'atleta P. M. P. ha avuto evidenti ricadute anche riguardo alle gare disputate dallo stesso ed è stata, infatti, sottoposta all'esame del Giudice Sportivo Nazionale che ne ha, di conseguenza, modificato i relativi risultati.

A seguito di reclamo da parte del sodalizio incolpato, con la sentenza di cui al C.U. n. 7 del 25/3/2026 la Corte Sportiva d'Appello FIPAV ne ha respinto il gravame, confermando la decisione di primo grado.

Gli indagati non hanno prodotto scritti difensivi, né allegato elementi a propria discolta, sia durante le indagini della Procura Federale, sia nel corso del presente giudizio.

Le condotte ascritte ai soggetti incolpati costituiscono violazione dei principi di lealtà, probità, rettitudine sportiva e di ripudio di ogni forma di illecito sportivo posti alla base della normativa statutaria (art. 18) e del Regolamento Giurisdizionale (art. 1, 74 e 76), oltre che delle specifiche disposizioni in materia di tesseramento (art. 2, 19, 27, 36 e 37 R.A.T.).

Risulta, pertanto, fondata e provata la rilevanza giuridica, oltre che la sussistenza del fatto contestato ai soggetti incolpati per violazione delle norme federali indicate nell'atto di incolpazione.

#### **P. Q. M.**

il Tribunale Federale dispone la multa pari all'importo di € 800,00 (ottocento/zerozero) a carico della A.S.D. VOLLEY LETOJANNI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore ed, ai sensi dell'art. 75 c. 2 del Regolamento Giurisdizionale, la sanzione della sospensione da ogni e qualsiasi attività federale a carico del Sig. V. A., quale Presidente e legale rappresentante p. t. della A.S.D. VOLLEY LETOJANNI, per 8 (otto) mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente



provvedimento e, comunque, dalla scadenza di altre eventuali sanzioni irrogate, a titolo di responsabilità indiretta.

Roma, 08 Giugno 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 11 Giugno 2026